

Comune di Arcisate



Comando Polizia Locale
Via Roma, 2 – 21051 Arcisate (VA)
Tel. 0332.474594 – Fax 0332.474396
E-mail: polmun.arcisate@quipo.it

**Regolamento disciplinante l'
accertamento e l' applicazione delle
sanzioni amministrative per le
violazioni ai regolamenti comunali,
alle ordinanze del Sindaco ed a
quelle dei dirigenti/responsabili
di settore.**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 04.08.2003

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.03.2010

- TESTO COORDINATO -

INDICE

| | | |
|----------|--|--------|
| Art. 1 - | Oggetto del Regolamento | pag. 3 |
| Art. 2 - | Applicazione delle disposizioni generali | pag. 3 |
| Art. 3 - | Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie | pag. 3 |
| Art. 4 - | Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità | pag. 3 |
| Art. 5 - | Concorso e solidarietà | pag. 4 |
| Art. 6 - | Non trasmissibilità dell'obbligazione | pag. 4 |
| Art. 7 - | Atti di accertamento | pag. 4 |
| Art. 8 - | Contestazione e notificazione | pag. 5 |
| Art. 9 - | Pagamento in misura ridotta | pag. 5 |
| Art. 10- | Introito dei proventi | pag. 6 |
| Art. 11- | Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie | pag. 6 |
| Art. 12- | Opposizione ai verbali di contestazione | pag. 6 |
| Art. 13- | Pagamento rateale della sanzione pecuniaria | pag. 7 |
| Art. 14- | Rapporto all'Autorità competente | pag. 7 |
| Art. 15- | Ordinanza Ingiunzione | pag. 7 |
| Art. 16- | Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione | pag. 8 |
| Art. 17- | Riscossione coatta | pag. 9 |
| Art. 18- | Aggiornamento degli importi delle sanzioni | pag. 9 |
| Art. 19- | Norme transitorie e finali | pag. 9 |

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3,7 e 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6-bis del Decreto Legge n° 92 del 23.05.08 convertito con la Legge 24.07.08 n. 125.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni dovrà prevalere quella che assicura il rispetto della norma contenuta nella prima parte del presente comma;

Articolo 2

(Applicazione delle disposizioni generali)

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma Regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alla violazione dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni di cui all'art. 6-bis del Decreto Legge n° 92 del 23.05.08 convertito con la Legge 24.07.08 n. 125.
4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Articolo 3

(Determinazione delle sanzioni amministrative pecunarie)

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle Ordinanza Comunali consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00) che viene stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità, o in misura fissa per tutte le violazioni.

Articolo 4

(Cause di non punibilità e di esclusione delle responsabilità)

1. Per le violazioni a norme dei regolamenti e delle Ordinanze comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5

(Concorso e solidarietà)

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essa soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.
2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questa dovuta.
4. Nei casi previsti dai comma 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 6

(Non trasmissibilità dell'obbligazione)

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

2. La norma del primo comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste (misure ripristinatorie).

Art. 7

(Atti di accertamento)

1. Gli addetti degli organi a cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica.

Art. 8

(Contestazione e notificazione)

1. La violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di ordinanze comunali alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata, salvo che nel caso di pagamento nelle mani dell'accertatore in fase di contestazione previsto dal comma 4 dell'art. 9, mediante verbale di accertamento.

2. Il verbale di accertamento deve contenere:

<l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale>;

<l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata>;

<le generalità e la qualifica del verbalizzante>;

<le generalità dell'autore delle violazioni, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido>;

<la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati>;

<l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate>;

le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione>;

<l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione>;

<la sottoscrizione del verbalizzante>.

3. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce nel verbale stesso. Se non è avvenuta la contestazione immediata il verbale deve essere notificato ai responsabili, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 giorni a quelli residenti all'estero.

4. In calce al verbale sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 9

(Pagamento in misura ridotta)

1. E' ammesso il pagamento della cifra stabilita dalla Giunta Comunale che è già considerata misura ridotta, oltre alle eventuali spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione.
2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obblighi, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta come acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
4. All'atto della contestazione o della formale notificazione della violazione è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore della somma determinati ai sensi del comma 1. Non è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore quando dalla commissione del fatto consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria.
5. Quando del fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendere anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 12.

Art. 10

(Introito dei proventi)

I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune.

Art. 11

(Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie)

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:
 - < Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - < Obbligo di rimozione di opere abusive;
 - < Obbligo di sospendere una determinata attività.
2. Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali o di ordinanze comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la

rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.

4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

Art. 12

(Opposizione ai verbali di contestazione)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione, gli interessati, in qualità di trasgressore o obbligato in solido e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso, in esenzione di bollo, al Sindaco del Comune di Arcisate. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.

2. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Arcisate, ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

Art. 13

(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

1. Gli interessati qualora si trovassero in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere, in fase di opposizione, il pagamento rateale della sanzione.

2. Gli interessati indipendentemente dalla presentazione di ricorsi, possono, comunque entro il termine di giorni 30 dalla data di notificazione del verbale di contestazione, inoltrare al Sindaco istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, che dovranno essere comunque provati. In tal caso la sanzione non potrà essere aumentata.

3. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere di importo inferiore a Euro 15,49 (quindici/49).

4. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'Ordinanza Ingiunzione, con istanza presentata al Sindaco improrogabilmente entro 30 giorni dalla data della notifica dell'ordinanza medesima.

5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante unico pagamento.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

Art. 14

(Rapporto all'Autorità competente)

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 24.11.1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, celermente e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al Sindaco:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.

Art. 15

(Ordinanza Ingiunzione)

1. Nel caso di ricorso, ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, il soggetto competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica del verbale per il quale non è previsto il pagamento in misura ridotta, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente.

2. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad irrogare la sanzione esamina il rapporto di cui all'art. 14 del presente regolamento, emette entro 360 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.

4. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione il soggetto competente deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.

5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

6. Il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di cui al presente articolo, nonché le determinazioni di cui all'art. 13, è individuato con provvedimento del Sindaco.

Art. 16

(Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione)

1. Avverso l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Varese entro 30 giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e dal D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 e successive modifiche.
2. L'opposizione di cui al comma 1 si propone al tribunale Ordinario mediante deposito nella cancelleria del Tribunale di Varese, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
 - urbanistica edilizia;
 - di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
 - di igiene degli alimenti e delle bevande;
 - tributaria;
3. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 17

(Riscossione coatta)

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 13, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

Art. 18

(Aggiornamento degli importi delle sanzioni)

1. La giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del minimo e massimo previsti dall'art. 3 comma 1.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta, può altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento.

Art. 19

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.
2. Sono abrogati il precedente regolamento comunale sulle sanzioni e tutte le norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari del Comune.